



Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Segreteria Rep. I

Roma, 28 OTT. 1989

Prot. n. 98916/5-10

LETTERA CIRCOLARE

Ai Sigg. Direttori degli
Istituti di Prevenzione e
Pena per Adulti

L O R O S E D I

OGGETTO: Nuovi registri in materia penale.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della lettera circolare n. 533 del 18.10.1989 predisposta dalla Direzione Generale degli Affari Penali di questo Ministero relativamente all'oggetto ed inoltrata ai Signori Presidenti delle Corti di Appello ed ai Signori Procuratori Generali presso le Corti di Appello.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA



Ministero di Grazia e Giustizia

- 3 -

non ufficiali, aventi carattere sussidiario, ove le dimensioni e le articolazioni dell'ufficio, ovvero il volume degli affari trattati, ciò suggeriscano come utile ed opportuno (per es. i cosiddetti registri sezionali). E' invece obbligatoria la tenuta di rubriche alfabetiche (con le modalità specificamente stabilite nell'art. 3 del decreto ministeriale), a corredo dei registri c.d. generali e di quegli altri, elencati nello stesso art. 3 del decreto 30 settembre 1989 (Approvazione dei registri in materia penale), per i quali le rubriche sono necessarie per agevolare la ricerca e la consultazione di dati riguardanti i procedimenti iscritti.

Riepiloghi numerici dei processi e degli affari rimasti pendenti (con specifica indicazione numerica di quelli riguardanti persone in stato di custodia cautelare) dovranno essere fatti, alla fine di ciascun anno solare, nei registri per i quali è prescritta la rubrica alfabetica (ad eccezione del registro mod. 45: atti non costituenti notizia di reato). Inoltre per i registri delle impugnazioni (mod. 17, 18 e 31) è previsto l'obbligo della "chiusura giornaliera" (v.art. 4 del decreto). Tutti i registri dovranno essere numerati in ciascun foglio prima di essere posti in uso, affidati a personale idoneo e tenuti con cura, senza alterazioni o abrasioni. Le eventuali cancellature dovranno essere fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate (art. 2 del regolamento).



Ministero di Grazia e Giustizia

- 4 -

Per quanto riguarda le modalità di registrazione, va ricordato che ogni modello approvato è corredato da "avvertenze" recanti istruzioni per l'uso del registro.

Per alcuni registri comunque -tenuto conto della loro importanza o dell'assoluta novità rispetto a quelli attualmente in uso- è opportuno aggiungere le precisazioni ed i chiarimenti che qui di seguito si riportano.

Registro delle notizie di reato (modelli 21, 22 e 52). A tale registro, espressamente previsto dall'art. 335 c.p.p., il nuovo sistema processuale riserva un rilievo particolare. Basti osservare, al riguardo, che dalla data in cui vengono iscritte le generalità della persona cui il fatto è attribuito decorre il termine utile per il compimento delle indagini preliminari (articoli 405, 408 c.p.p.); dalla data di iscrizione della notizia di reato decorre il termine utile perchè il P.M. presenti la richiesta di giudizio immediato (art. 454 c.p.p.); dalla formulazione dell'imputazione consegue la pendenza del procedimento ai fini del rilascio del relativo certificato (c.d. dei carichi pendenti).

Ciò premesso, va osservato che nel registro devono essere iscritte le notizie di reato, cioè le notizie suscettibili di mettere in moto il meccanismo delle indagini preliminari qualunque sia l'esito di queste (esercizio dell'azione penale o richiesta di archiviazione).

Nel caso in cui la notizia faccia riferimento a più reati (concorso di reati), questi vanno iscritti nello stes



Ministero di Grazia e Giustizia

- 6 -

si ad autonome iscrizioni nominative. Anche in tal caso, però, sarà richiamata la precedente iscrizione.

L'eventualità di sbocchi diversi potrà presentarsi anche nella fase successiva alle indagini preliminari, davanti al giudice per le indagini preliminari (può accadere, ad esempio, che, nel corso dell'udienza preliminare, per un solo imputato si proceda a giudizio abbreviato). In tale ipotesi si procederà ad uno "stralcio", che dovrà essere distintamente annotato nel registro generale del giudice per le indagini preliminari, anche qui curando che venga richiamata l'iscrizione precedentemente effettuata nello stesso registro.

Registro delle notizie di reato relative ad ignoti (modello 44). Ragioni di opportunità e di uniformità hanno suggerito la previsione obbligatoria per tutti gli uffici del P.M. di un registro dei procedimenti a carico di ignoti, separato da quello delle notizie di reato riguardanti persone note.

Qualora in seguito alle indagini espletate sia individuata la persona cui il fatto è attribuito, dovrà procedersi a nuova iscrizione nel registro relativo alle persone note, ma dovrà essere indicato il numero del registro di provenienza, così da costituire segnalazione adeguata, per l'autorità giudiziaria procedente, in ordine al riferimento temporale della prima iscrizione.

Registro degli atti non costituenti notizia di reato (modello 45). Da una corretta interpretazione delle di-



Ministero di Grazia e Giustizia

- 7 -

sposizioni contenute nell'art. 335, le quali fanno obbligo al P.M. di iscrivere il nome della persona cui il reato è attribuito (comma 1) e di annotare ogni mutamento della qualificazione giuridica del fatto o delle sue circostanze (comma 2) deriva che le informative non costituenti notizia di reato non dovranno essere riportate nel registro delle notizie di reato, bensì in un diverso registro, del tutto autonomo dal primo e non assimilabile all'attuale registro generale "C".

In esso verranno iscritti, con l'indicazione della data e del contenuto, tutti gli atti ed informative che non debbano essere iscritti nei registri delle notizie di reato relativi a persone note o ignote: tutti gli atti ed informative, cioè, del tutto privi di rilevanza penale (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti eventi accidentali, ecc.).

L'iscrizione dell'informativa pervenuta nell'uno o nell'altro registro dipenderà dalla valutazione che ne dovrà fare il P.M. a norma dell'art. 109 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (disposizioni di attuazione del c.p.p.).

Nel caso in cui il P.M. ritenga che la notizia, già iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, richieda il compimento di indagini preliminari, prima che queste vengano disposte dovrà esse fatta una nuova i-



Ministero di Grazia e Giustizia

- 8 -

scrizione nel registro delle notizie di reato, con indicazione (nella colonna 2) della provenienza; correlativamente il passaggio dovrà essere annotato nella colonna 7 del registro degli atti non costituenti notizia di reato.

Ad esempio, la trasmissione all'Ufficio della procura della Repubblica da parte del tribunale di una sentenza dichiarativa di fallimento (che costituisce adempimento imposto dalla legge) verrà annotata nel registro degli atti non costituenti notizia di reato; ove poi dalla lettura della relazione del curatore fallimentare nel frattempo richiesta (che non costituisce attività di indagine preliminare) il P.M. ritenga di ravvisare una ipotesi di reato, verrà disposta la iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Registro generale dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari (modelli 20, 26, 55 e 56). E' previsto espressamente dall'art.16 del regolamento, il quale, in attuazione della disposizione dell'art.105 del decreto legislativo n.271/89, stabilisce che in apposito registro, sotto un unico numero d'ordine, vanno annotati tutti i provvedimenti relativi ad un medesimo procedimento adottati nel corso delle indagini preliminari o a seguito della chiusura di queste.

Alcune colonne del registro sono riservate a quei provvedimenti che, per il rilievo che assumono nell'iter processuale o per la frequenza con la quale verranno presumibilmente adottati, meritano di essere specificamente indicati (convalida dell'arresto o del fermo, misure cautelari, proro-



Ministero di Grazia e Giustizia

- 9 -

ga delle indagini, incidente probatorio), ed altre ai provvedimenti che necessariamente verranno adottati siccome conclusivi della fase delle indagini preliminari.

A tutti gli altri provvedimenti, anche di non secondaria importanza, ma meramente eventuali o di scarsa frequenza, è stata riservata una casella residuale, con la generica e onnicomprensiva denominazione "Altri provvedimenti".

E' prevista, inoltre, l'annotazione degli adempimenti connessi con la presentazione di eventuale gravame, ammissibile avverso taluni dei provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari (sentenza di applicazione della pena su richiesta, decreto penale, sentenza che definisce il giudizio abbreviato, sentenza di non luogo a procedere emessa nell'udienza preliminare). Nelle corrispondenti colonne, genericamente intitolate "Impugnazioni" dovranno essere annotate le varie vicende, ivi compresi -nel registro del g.i.p. presso il tribunale- la presentazione dell'opposizione a decreto penale e i conseguenti provvedimenti del giudice.

Il modello del registro generale dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso la pretura è in parte diverso da quello del g.i.p. presso il tribunale, in relazione alla diversità di disciplina del procedimento dinanzi al pretore rispetto a quella del procedimento dinanzi al tribunale, e particolarmente per la mancanza dell'udienza preliminare. Inoltre, tenuto conto della maggiore incidenza che avrà il procedimento per decreto per i reati di competenza del pretore, è dedicato apposito e più dettagliato spazio alle va-



Ministero di Grazia e Giustizia

- 10 -

rie fasi del procedimento di opposizione.

Le peculiari caratteristiche del procedimento a carico degli imputati minorenni ha suggerito l'adozione di due registri generali, rispettivamente concernenti l'attività del giudice per le indagini preliminari e quella del giudice dell'udienza preliminare. La tipologia dei reati commessi con maggior frequenza dai minorenni lascia prevedere, infatti, che i procedimenti a loro carico non impegneranno, se non in percentuale relativamente modesta, la fase delle indagini preliminari di stretta competenza del g.i.p., mentre assumerà maggior rilievo l'attività dell'organo collegiale preposto all'udienza preliminare.

Registri generali del Tribunale, del Tribunale per i minorenni, della Corte d'assise e della Pretura (modelli 16, 19, 23 e 47). Presso gli organi giudicanti di primo grado saranno tenuti registri generali i cui modelli sono presso chè identici. In essi verranno iscritti i processi appena pervenuti dalla cancelleria del giudice per le indagini preliminari o dalla segreteria del pubblico ministero.

Registro generale della Corte d'appello e della Corte d'assise d'appello (modello 7). E' comune ai due giudici del gravame ed è predisposto a sviluppo del registro del giudice di primo grado. In esso dovranno essere iscritti i processi appena saranno pervenuti dal tribunale o dalla pretura, tant'è che esplicitamente si richiede l'indicazione del numero del registro generale del giudice che ha emesso



Ministero di Grazia e Giustizia

- 12 -

Registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a procedimenti pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie (modello 24). In questo registro dovranno essere annotate le dichiarazioni e gli atti che le parti hanno facoltà di presentare nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trovano, se questo è diverso dal luogo in cui fu emesso il provvedimento od è in corso il procedimento (v. artt. 162, 461 e 582 c.p.p.).

Registro delle deleghe per le funzioni di pubblico ministero in udienza (modello 25). In uso nelle procure della Repubblica presso le preture, è previsto dall'art. 162 delle disposizioni di attuazione; su di esso dovranno essere annotate le deleghe delle funzioni di P.M. in udienza dibattimentale, conferite ai sensi dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario (così come modificato dall'art. 22 del D.P.R. n. 449/1988).

Registro delle comunicazioni di atti (modello 28). In esso verranno annotati gli atti ed i provvedimenti comunicati al P.M. a norma dell'art. 153 c.p.p.

Registri delle udienze (modelli 33, 34, 48, 49). I "ruoli di udienza" sono predisposti per una conoscenza immediata da parte del giudice dei procedimenti da trattare per la prima volta o provenienti da udienze precedenti.

Questi registri sono strumento indispensabile non solo ai fini di documentazione, ma anche perchè assicurano una rilevazione regolare, completa e tempestiva dei dati relativi all'iter processuale e alla definizione dei proce-



Ministero di Grazia e Giustizia

- 13 -

dimenti trattati in udienza giornalmente.

I dati da riportare sono desunti dal registro generale esistente nella cancelleria del giudice. In particolare la conoscenza del ruolo facilita la scelta e determinazione delle udienze dibattimentali e, per i procedimenti da trattarsi in pretura, è guida per la indicazione dell'udienza al pubblico ministero, ai fini della emissione del decreto di citazione. In ogni caso, il ruolo è determinante ai fini della "concentrazione" dei processi presso lo stesso giudice.

I registri sono distinti in:

1) registri delle udienze in camera di consiglio, nei quali si annotano non solo i processi che possono essere definiti in tale sede con sentenza o decreto, ma anche i procedimenti in cui sono state presentate istanze o richieste sulle quali il giudice è chiamato a pronunciarsi, anche se solo a fini probatori, in camera di consiglio;

2) registri delle udienze dibattimentali, nei quali è prevista l'annotazione del numero dei testimoni che devono comparire per essere esaminati.

Registro delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (modello 37). E' previsto dall'art. 267, comma 5, c.p.p.

La titolazione delle colonne è di sicura guida a chi eseguirà le annotazioni, che dovranno essere fatte con tempestività e chiarezza.

Va notato, in particolare, che in caso di urgenza



Ministero di Grazia e Giustizia

- 14 -

dovranno essere riportati la data e l'ora del decreto di urgenza del pubblico ministero ed il provvedimento di convalida, nonchè la richiesta di proroga e l'eventuale autorizzazione del giudice.

E' prevista inoltre l'indicazione del numero telefonico e dell'utenza sottoposta ad intercettazione, nonchè dell'ora, giorno e mese dell'inizio e della cessazione dell'intercettazione.

Registri degli atti da assumere su richiesta di autorità giudiziarie di altre circoscrizioni (modello 39). Sostituisce l'attuale registro delle "rogatorie".

Registri dei corpi di reato e delle cose sequestrate e affidate alla custodia di terzi (modelli 41 e 42). I riepiloghi annuali delle pendenze relativi a tali registri dovranno essere fatti distinguendo le cose sequestrate ed i corpi di reato per i quali non è intervenuto alcun provvedimento da quelli per i quali è intervenuto un provvedimento sulla loro destinazione, ma risultano ancora in carico all'ufficio.

Annotazioni relative alle imputazioni ed alle varie fasi e gradi del processo. Secondo il nuovo codice l'azione penale viene esercitata mediante la formulazione della imputazione (che viene elevata contestualmente a una richiesta specifica avanzata dal P.M.: di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di giudizio direttissimo ecc.). Con la formula



Ministero di Grazia e Giustizia

- 15 -

zione della imputazione, essendo esercitata l'azione penale, ha inizio la fase processuale vera e propria, che pertanto si inserisce nel procedimento penale come fase successiva.

Ciò posto, appare evidente la necessità che nei registri in cui sono richiesti (registri generali, registri delle udienze, delle indagini avocate, di deposito delle sentenze, dei decreti penali) i dati relativi alla imputazione vengano annotati con completezza e precisione: saranno tali dati, infatti, a costituire gli estremi del "carico pendente".

Allo stesso modo è indispensabile che con precisione e sollecitudine vengano annotati i dati relativi alle diverse fasi e gradi del giudizio, non solo perchè tale adempimento consentirà di sapere dove il fascicolo si trovi, ma soprattutto perchè il dato finale, cioè quello dell'irrevocabilità della sentenza, risulta determinante ai fini della cessazione della "pendenza".

Gli adempimenti relativi alle comunicazioni necessarie ai fini delle predette annotazioni sono previsti dagli artt. 15 e 27 delle disposizioni regolamentari.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione transitoria dell'art. 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la quale stabilisce che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice -ad eccezione di quelli indicati negli artt. 241 e 242 dello stesso decreto- proseguo



Ministero di Grazia e Giustizia

- 16 -

no con l'osservanza delle disposizioni del codice.

I procedimenti che si trovano in istruttoria sommaria, iscritti nell'attuale registro generale (unico o tripartito) del P.M. non dovranno essere reinscritti nel nuovo registro delle notizie di reato, essendo sufficiente la precedente iscrizione. Essi andranno iscritti nel nuovo registro solo nel caso in cui venga iniziata o proseguita attività di indagine. In entrambi i casi i termini per le indagini preliminari sono computati dalla data di entrata in vigore del codice.

Quanto ai procedimenti pendenti in istruttoria formale o davanti al pretore, l'art. 35 delle disposizioni regolamentari stabilisce che essi dovranno essere iscritti nei nuovi registri non appena il giudice istruttore o il pretore li avranno trasmessi al pubblico ministero. Tuttavia tali annotazioni potranno determinare notevoli difficoltà in ragione del numero dei procedimenti da iscrivere, con conseguente impossibilità a provvedervi tempestivamente.

Pertanto, ove tale evenienza abbia a verificarsi, le annotazioni dei procedimenti che proseguono con il nuovo rito potranno essere effettuate nel seguente modo: ogni cancelleria predisporrà un elenco in duplice copia dei procedimenti mediante trascrizione dei numeri d'ordine corrispondenti su fogli numerati e firmati in calce dal magistrato che dispone la trasmissione al P.M. Ogni elenco conterrà, quale dato di riferimento adeguato, l'indicazione della provenienza (nome del ma



Ministero di Grazia e Giustizia

- 17 -

gistrato o numero della sezione o sezione distaccata). Delle due copie una sarà conservata nella segreteria dell'ufficio del P.M., l'altra sarà restituita, con apposita annotazione, all'ufficio presso il quale i procedimenti erano in carico.

Qualora per tali procedimenti venga presentata al giudice per le indagini preliminari richiesta di archiviazione per qualsiasi causa senza che sia stata iniziata o proseguita attività di indagine, si provvederà secondo le formalità indicate nell'art. 17 delle disposizioni regolamentari.

Le modalità di registrazione anzidette valgono, pertanto, soltanto per le ipotesi in cui non venga svolta alcuna attività pertinente alla fase delle indagini preliminari.

Qualora, invece, sia iniziata o proseguita attività di indagine, il procedimento verrà iscritto nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 del codice, secondo le formalità ordinarie, fermo restando che i termini per le indagini preliminari sono computati dalla data di entrata in vigore del codice.

Le indicazioni di cui sopra costituiscono integrazione alle "Avvertenze" che corredano i modelli 21 e 22 dei registri delle notizie di reato approvati con D.M. 30 settembre 1989.



Ministero di Grazia e Giustizia

- 18 -

Va ricordato, da ultimo, che i registri dovranno essere tenuti in luogo non accessibile al pubblico e potranno essere consultati solo dal personale autorizzato.

Le SS.LL. vorranno vigilare sulla correttezza delle registrazioni e, nel portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti Uffici, vorranno richiamare gli Uffici stessi all'obbligo del segreto riguardo al contenuto di tutti i registri.

Si rimane in attesa di cortese assicurazione.

Il Ministro